



COMUNE DI MACOMER

Provincia di Nuoro

C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

PEC: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it - sito web istituzionale <http://www.comune.macomer.nu.it>

SETTORE TECNICO -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA-

Macomer, 29/12/2022

Al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica (MITE)
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure Di Valutazione Via e Vas
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC: va@PEC.mite.gov.it

All' Assessorato Della Difesa Dell'ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

p.c.

Comune di Santu Lussurgiu (OR)
PEC: protocollo.santulussurgiu@pec.comunas.it

Comune di Scano di Montiferro (OR)
PEC: protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Comune di Borore (NU)
PEC: protocollo@pec.comune.borore.nu.it

Comune di Sindia (NU)
PEC: protocollo@pec.comune.sindia.nu.it

Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale
PEC: eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it

All' Assessore all'Urbanistica
Sede

OGGETTO: [ID: 8453] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa progetto di un impianto eolico, denominato "Sindia", costituito da n. 13 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 78 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Sindia (OR), Santu Lussurgiu (OR), Borore (OR), Scano di Montiferro (OR) e Macomer (NU). Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. Osservazioni / considerazioni.

Visto l'avviso e la documentazione trasmessa dalla Società Enel Green Power Italia S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Regina Margherita n° 125, PEC: enelgreenpoweritalia@pec.enel.it, per il tramite del MITE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - *Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure Di Valutazione Via E Vas – registro ufficiale 0150144.30-11-2022*, PEC: va@PEC.mite.gov.it, acquisita al n° 26216 di protocollo generale di questo Ente in pari data, inerente un progetto per la realizzazione di un impianto eolico e relative opere di interconnessione, costituito da n° 13 aerogeneratori, della potenza complessiva di 78 MW (6 MW cadauno), ricompresi nei comuni di Sindia, Borore, Scano di Montiferro e Santu Lussurgiu con opere di interconnessione (cavidotti) e infrastrutture (stazioni elettriche) ricadenti nel Comune di Macomer.

Esaminata la documentazione di progetto e in particolare i seguenti allegati:

- GRE_EEC_R_26_IT_W_15066_00_072_01_Studio_di_Impatto_Ambientale;
- GRE_EEC_D_24_IT_W_15066_00_034_00_Planimetria_dell_elettrodotto.pdf
- GRE_EEC_D_24_IT_W_15066_00_035_00_Sezioni_tipiche_cavidotti.pdf
- GRE_EEC_D_25_IT_W_15066_00_059_00_Rilievo_Topografico_Parte_1.pdf
- GRE_EEC_D_25_IT_W_15066_00_059_00_Rilievo_Topografico_Parte_2.pdf
- GRE_EEC_D_25_IT_W_15066_00_059_00_Rilievo_Topografico_Parte_3.pdf
- GRE_EEC_D_25_IT_W_15066_00_059_00_Rilievo_Topografico_Parte_4.pdf
- GRE_EEC_D_24_IT_W_15066_00_039_00_Planimetria_di_dettaglio_CTR_CAVIDOTTO_MT_parte_1.pdf
- GRE_EEC_D_24_IT_W_15066_00_039_00_Planimetria_di_dettaglio_CTR_CAVIDOTTO_MT_parte_2.pdf
- GRE_EEC_D_24_IT_W_15066_00_039_00_Planimetria_di_dettaglio_CTR_CAVIDOTTO_MT_parte_3.pdf

Nello specifico, il Comune di Macomer è interessato dalle seguenti opere:

- a) Cavidotti interrati di connessione che attraversano in parte il Monte di S. Antonio, rispettivamente cavidotto MT e cavidotto AT di interconnessione, restante parte del cavidotto AT ricade in zona agricola "E", E1,E2,E3,E5;
- b) N° 02 sottostazioni elettriche di servizio rispettivamente: sottostazione utente di trasformazione (Stallo trasformazione SSE) 150/33 kV ricadente in subzona F1 (monte S. Antonio) e sottostazione multiutente 150/33 kV AT ricadente in agro, subzona E1;
- c) Viabilità di servizio.

VERIFICATO CHE:

1. Cavidotto MT interrato attraversa il M. S. Antonio rispettivamente nelle subzone:

- Parte in subzona omogenea denominata **F1** normata all'art. 73 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.):

subzona F1: Monte S. Antonio

La Montagna di S. Antonio (superficie territoriale: mq 18.528.000) deve essere considerata quale parco attrezzato a livello territoriale.

L'area interessata ricade nei Comuni di Macomer e di Borore; la sua normativa fa pertanto parte integrante di quella relativa ai due Comuni, definita dal P.R.G.I.

L'area viene suddivisa nelle seguenti zone:

- * *zona di vincolo archeologico;*
- * *zona di salvaguardia geomorfologica;*
- * *zona controllata di sviluppo turistico-ricreativo e di salvaguardia ambientale;*
- * *zona attrezzata a parco;*
- * *zona di vincolo forestale - fasce tagliafuoco.*

L'organizzazione dell'intera montagna, così come delimitata dal P.U.C. è subordinata alla predisposizione di un piano particolareggiato (da attuarsi anche per stralci funzionali) che, recependo le indicazioni di massima del P.U.C. (tav. C) deve dettare e specificare la normativa per i singoli interventi previsti o prevedibili nell'area.

- Parte in subzona omogenea denominata **H1** di “salvaguardia geo-morfologica” di cui all'art. 78 delle N.d.A. del P.U.C.;
- Parte in subzona omogenea **H5** “di salvaguardia: parco attrezzato (S. Antonio)” normata all'art. 74 delle Norme di Attuazione del P.U.C.:

p.VI[^] - t.II^o ART. 74

(Classe II - Zona omogenea H5 - normativa specifica di zona)

Le aree a parco attrezzato, come quelle turistico dell'intero compendio naturalistico del monte, dovranno essere oggetto di pianificazione particolareggiata nel rispetto delle indicazioni generali fornite dal P.U.C. Il P.P. dovrà essere finalizzato alla trasformazione delle aree, mediante interventi edilizi leggeri, da naturali ad antropizzate con l'inserimento di attrezzature destinate prevalentemente allo svago, alle attività sportive, alla ristorazione, al soccorso, alla pubblica fruizione del parco ed alla realizzazione di tutte quelle infrastrutture occorrente per rendere i luoghi accoglienti e protetti.

Nelle more della predisposizione del P.P., nelle aree individuate è vietato qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio che comporti:

- * *la rimodellazione del terreno;*
- * *l'apposizione di manufatti, anche precari, non preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale;*
- * ***la realizzazione di interventi di nuova costruzione;***
- * *il deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti che rechino pregiudizio, a parere dell'Amministrazione comunale, alla conformazione ed alla salubrità dei luoghi.*
- * *il disboscamento o l'abbattimento di alberi ad alto fusto se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale;*
- * *la rimozione di muretti a secco o di appicchi rocciosi e la loro trasformazione se non tendenti a migliorare l'assetto geomorfologico dei luoghi.*

Sono ammessi:

- * *il completamento e gli interventi di forestazione compatibili con i luoghi;*
- * *l'ampliamento delle strutture pubbliche*

Tutta l'area interessata è soggetta al vincolo degli usi civici, paesaggistico e idrogeologico, quest'ultimo ai sensi del R.D. 30/12/1923, n°3267 (G.U. 17/05/1924, n°117) (di competenza Forestale).

2. Stazione SSE (Stallo trasformazione) ricadente in subzona omogenea denominata F1 di cui

all'art. 74 delle N.d.A. sopra citato e vincoli degli usi civici, paesaggistico e idrogeologico, quest'ultimo ai sensi del R.D. 30/12/1923, n°3267 (G.U. 17/05/1924, n°117);

3. Cavidotto AT ricadente parte in subzona omogenea denominata **F1** (vedasi sopra) + vincolo degli usi civici (nella subzona F1), su strada esistente Macomer S. Lussurgiu, e parte nelle seguenti subzone:

- Subzona omogenea **E2** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

*Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e limitatamente al complesso edilizio e sue aree pertinenziali dell'ex I.P.S.A. in loc.tà "Bara" è altresì consentito l'insediamento delle iniziative imprenditoriali, già finanziate, ai sensi della L.R. 37/1998, da individuarsi con deliberazione della Giunta Municipale.
I nuovi volumi che esulano dalle attività produttive e/o di trasformazione dovranno essere contenuti entro l'iff di 0,01 mc/mq.*

- Subzona omogenea **E3** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

*Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono utilizzabili per scopi agricolo-produttivi di carattere individuale.
Nelle zone, situate in fregio agli abitati o comunque da essi facilmente accessibili, è possibile esercitare l'attività agricola non a titolo principale, durante il tempo libero e per autoconsumo (agricoltura periurbana)
In dette zone è consentita l'edificazione di piccole costruzioni di tipo tradizionale in pietrame, non abitabili da adibire a rimessaggio degli attrezzi agricoli necessari alla conduzione del fondo, con un indice fondiario di 0,02 mc/mq e su lotto minimo di 2.000 mq, ottenibile anche attraverso l'accorpamento di due lotti, comunque preesistente al 1995 e quindi senza alterazione della maglia fondiaria, coperte con tetto a falde e con altezza massima al colmo di m 3.*

- Subzona omogenea **E5** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

*Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale.
Appartengono a questa categoria la maggior parte dei suoli del territorio di Macomer e del Marghine più in generale.
Per quanto gran parte delle aree appartenenti sotto il profilo agropedologico e geologico alla subzona E5 siano stati classificati H per particolari condizioni e caratteristiche paesistico-ambientali, anche quei suoli possono ritenersi in gran parte marginali.*

- Subzona omogenea **E1** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

*Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata.
In attesa della formazione dei piani zonal di sviluppo agricolo sono state individuate alcune zone che per particolari caratteristiche potrebbero in via sperimentale essere suscettibili di una trasformazione produttiva tipica e specializzata.*

- Gli interventi ricadenti nelle subzone E1,E5 sono ricomprese parte nel vincolo idrogeologico di tipo Hi4 del P.A.I. comunale.

4. Stazione SSE (Stallo AT) e stazione elettrica (SE) di futura realizzazione ricadenti in subzona omogenea **E1** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C. (sopra citato);

- **Stazione SSE (Stallo AT):**

Il mappale Foglio: 0056 Numero: 00062

ricade interamente in zona APF_18/09/2010p - Area percorsa dal fuoco in data 18/09/2010 in zona di pascolo;

ricade parzialmente in zona APF_19/07/2017a - Area percorsa dal fuoco in data 19/07/2017 in zona di altra tipologia.

– **Stazione elettrica (SE)**

Il mappale Foglio: 0056 Numero: 00102

ricade interamente in zona APF_18/09/2010p - Area percorsa dal fuoco in data 18/09/2010 in zona di pascolo

ricade parzialmente in zona APF_19/07/2017a - Area percorsa dal fuoco in data 19/07/2017 in zona di altra tipologia

Il mappale Foglio: 0056 Numero: 00063

ricade parzialmente in zona APF_05/09/2009a - Area percorsa dal fuoco in data 05/09/2009 in zona di altra tipologia

ricade interamente in zona APF_18/09/2010p - Area percorsa dal fuoco in data 18/09/2010 in zona di pascolo

ricade parzialmente in zona APF_19/07/2017a - Area percorsa dal fuoco in data 19/07/2017 in zona di altra tipologia

Il mappale Foglio: 0056 Numero: 00023

ricade interamente in zona APF_18/09/2010p - Area percorsa dal fuoco in data 18/09/2010 in zona di pascolo

ricade parzialmente in zona APF_19/07/2017a - Area percorsa dal fuoco in data 19/07/2017 in zona di altra tipologia

ricade parzialmente in zona APF_24/09/2017a - Area percorsa dal fuoco in data 24/09/2017 in zona di altra tipologia

Il mappale Foglio: 0055 Numero: 00027

ricade interamente in zona APF_18/09/2010p - Area percorsa dal fuoco in data 18/09/2010 in zona di pascolo

ricade parzialmente in zona APF_19/07/2017a - Area percorsa dal fuoco in data 19/07/2017 in zona di altra tipologia

ricade parzialmente in zona APF_24/09/2017a - Area percorsa dal fuoco in data 24/09/2017 in zona di altra tipologia

Per l'aspetto edilizio / urbanistico le opere in progetto, riguardanti il Comune di Macomer, si qualificano come:

- **Cavidotti interrati** (descritti ai punti 1 e 3): interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e.2) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. "*interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune*" soggetti al titolo abilitativo equipollente del permesso di costruire ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. e art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale n°23/85 e sm.i.;
- **Stazione SSE** (Stallo trasformazione), **Stazione SSE** (Stallo AT) e stazione elettrica (SE) (punti nn°2,4): interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e.3) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. "*realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato*" soggetti al titolo abilitativo equipollente del permesso di costruire ai sensi

OSSERVAZIONI e CRITICITÀ:

Opere ricomprese nel Monte di S. Antonio nelle subzone omogenee denominate F1 e H1 di “salvaguardia geo-morfologica”, cavidotti interrati e Stazione SSE (Stallo trasformazione):

- In considerazione della qualifica di sopradette opere come interventi di nuova costruzione (secondo la vigente norma settoriale), che comportano una trasformazione in via permanente di suolo inedificato, si esprimono forti perplessità alla realizzazione delle suddette opere, in relazione, *oltreché alla zonizzazione urbanistica del P.U.C. e all'ambito d'intervento riconosciuto ad alta valenza paesaggistica*, agli aspetti, in particolare, di tipo ambientale, **floro-vivaistici e faunistici che esulano dalla zonizzazione territoriale e dalla casistica del progetto costituente variante allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.; si tratta di ambiti, per quanto non classificati nelle specifiche zone di protezione speciale, appartenenti, comunque, a un'areale unico nel suo genere nel territorio comunale, comprensivo di specie animali e vegetali per le quali è altamente consigliabile la protezione e salvaguardia integrale da qualsiasi intervento di antropizzazione (comprese altresì tutte le attività propedeutiche e di cantiere necessarie all'attuazione degli interventi proposti);**
- Nonché del vincolo degli usi civici interessante l'interesse del monte di S. Antonio (subzone F1 e H1) onde **è necessario prevedere delle soluzioni alternative che prevedano il non interessamento di sedimenti compresi nel complesso Monte di Sant'Antonio gravato da usi civici**, supportate da precui rilievi dello stato dei luoghi da sovrapporre alle sezioni stradali (per il passaggio dei cavidotti), al fine di consentire un esame compiuto da parte dell'amministrazione comunale ed acquisire preventivamente la disponibilità, se compatibile con i vincoli derivanti dagli usi civici, della volontà di concedere, in maniera permanente, il diritto di superficie delle aree interessate alla costruzione della stazione oltre alla concessione della servitù di elettrodotto.
- Quanto sopra, in osservanza alle linee guida dell'Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020) - Tabella 1 – *Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010* - punti 12.6 “Territori coperti da foreste e da boschi [...]”, 12.7 “Zone gravate da usi civici”, 12.10 “Zone di interesse archeologico (aree)”.

Per le altre subzone agricole, in particolare E1 ed E2, interessate dal progetto, si ravvisa come la localizzazione delle opere ricada in ambiti territoriali e ambientali in contrasto con i criteri generali di cui alla parte IV del Decreto Ministeriale del 10/09/2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili punto 16.1 testé riportato:

“PARTE IV INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO - 16.1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti: [...] d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette

sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;”

Si evidenzia come le prescrizioni del P.U.C., per le subzone sopra elencate: **E1 - Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata, E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, siano conformi al punto n. 7** delle linee guida di cui alla Tabella 1 - *Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree **NON IDONEE** all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010 – dell'allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, “Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità [..]”* Con esclusione delle suddette subzone agricole dalle casistiche di tipo B.1,B.2,B.3,B.4,B.5 riportate alla tabella 2 - *Elenco delle aree brownfield* (Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020).

L'istruttore Arch. P. Ruiu

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Sergio Garau
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)